

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE,
MONTALBANO, DI CORATO, MIANA, CANETTI e TORRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1984

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi

ONOREVOLI SENATORI. — Si ripropone il testo approvato dall'Assemblea del Senato il 16 giugno 1982 e decaduto per l'anticipata conclusione della VIII legislatura.

L'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, prevede la facoltà per le organizzazioni sindacali e professionali, nonché per i partiti politici rappresentati in Parlamento, di corrispondere direttamente ai propri dipendenti emolumenti per carichi di famiglia, d'importo non inferiore a quello degli assegni familiari erogati dalla Cassa unica assegni familiari gestita dall'INPS; conseguentemente la legge citata esonera i datori di lavoro che si avvalgono di tale facoltà dall'obbligo di versare al predetto Istituto i relativi contributi.

Poichè l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che elenca tassativamente quali emolumenti sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, non comprende — nè poteva ovviamente comprendere, trattandosi di provvedimento preceden-

te — quelli erogati ai lavoratori in base alla facoltà prevista dall'articolo 7 della citata legge n. 252 del 1974, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si ritiene obbligato ad esigere i contributi previdenziali anche sulle somme erogate per carichi di famiglia ai sensi della ricordata disposizione di legge.

Ciò ha provocato numerosi ricorsi amministrativi, logicamente fondati, sui quali peraltro gli organi dell'Istituto non si sono mai pronunciati.

Allo scopo di colmare una lacuna normativa e di attuare il necessario coordinamento tra le disposizioni sopra richiamate, proponiamo, pertanto, col presente disegno di legge, di includere tra gli emolumenti esclusi dalla retribuzione imponibile ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 153 del 1969 quelli corrisposti per carichi di famiglia fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari gestita dall'INPS.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Dopo il numero 6) di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

«7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

Art. 2.

Per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge non si procede al recupero della omessa contribuzione relativa agli emolumenti per carichi di famiglia di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.